



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 587/14/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
NETGATE S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 11 E 13
DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS DEL 26 NOVEMBRE
2008, RECANTE "REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA
TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE" E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DI CUI AL PROCEDIMENTO
SANZIONATORIO N. 10/14/ISP**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 novembre 2014;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTO l'art. 1, comma 6, *lettera c*), n. 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "*Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo Unico dei Servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*";

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante "*Regolamento concernente l'accesso ai documenti*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 335/03/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTO l’atto di contestazione del Direttore del Servizio ispettivo, registro e Co.re.com. n. 10/14/ISP del 15 maggio 2014, consegnato all’ufficio postale di Napoli in data 16 maggio 2014, con il quale veniva contestata alla società Netgate S.r.l. - c.f. 08167510018 - con sede legale in Rivoli (TO), Via Rombò n. 35, c.a.p. 10098, iscritta al Registro degli operatori di comunicazione con il numero 16733, la violazione degli articoli 11 e 13 dell’allegato A alla delibera dell’Autorità n. 666/08/CONS e successive modificazioni, per non aver provveduto ad inviare la comunicazione annuale telematica 2013, relativa all’anno 2012;

CONSIDERATO che la notifica dell’atto di contestazione e del relativo verbale di accertamento n. 10/14/ISP effettuata dal Servizio Ispettivo Registro e Co.Re.Com. a mezzo servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, non è andata a buon fine per “irreperibilità del destinatario”;

CONSIDERATO pertanto, che, al fine di notificare la citata contestazione e il relativo verbale di accertamento n. 10/14/ISP, il predetto Servizio, con nota dell’11 luglio 2014, ha chiesto il supporto del Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria della Guardia di Finanza, il quale ha comunicato, con relazione del 24 settembre 2014, di aver notificato in data 29 agosto 2014 gli atti sopraindicati, con consegna degli stessi nelle mani del legale rappresentante della Netgate s.r.l., sig. Giglio Andrea, presso la sede operativa della stessa società, sita in Torino alla via Verdi n. 20;

CONSIDERATO che la predetta società non ha presentato scritti difensivi né alcuna comunicazione ai sensi dell’art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

CONSIDERATO che la società Netgate s.r.l. non ha provveduto ad effettuare il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge n. 689 del 1981;

RITENUTO di dover determinare a carico della società Netgate s.r.l. la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari a due volte il minimo edittale, pari ad euro 1.032,00 (milletrentadue/00), alla luce degli usuali criteri per la determinazione della sanzione previsti dall’art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nello specifico:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'omessa trasmissione della prescritta comunicazione annuale ha determinato il mancato aggiornamento dei dati dichiarati al Registro degli operatori di comunicazione;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che la predetta società non ha provveduto a trasmettere alcuna comunicazione al Registro degli operatori di comunicazione volta a segnalare difficoltà tecniche o amministrative nel reperimento dei dati;
- con riferimento alla personalità dell'agente, va osservato che l'operatore di comunicazione non ha cooperato all'attività istruttoria degli Uffici;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si segnala che, dell'analisi del conto economico dell'ultimo bilancio - al 31 dicembre 2011 - dalla società depositato presso la Camera di Commercio competente estratto dalla banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, risultano ricavi delle vendite e delle prestazioni pari ad euro 79.270,00. Pertanto la sanzione comminata risulta proporzionata e non eccessivamente afflittiva rispetto alla capacità economica della società Netgate s.r.l.;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società Netgate S.r.l. - c.f. 08167510018 - con sede legale in Rivoli (TO), via Rombò n. 35, c.a.p. 10098, iscritta al Registro degli operatori di comunicazione con il numero 16733, di pagare la somma di euro **1.032,00 (milletrentadue/00)** quale sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per avere violato l'obbligo di trasmettere la comunicazione annuale telematica 2013, relativa all'anno 2012, previsto dagli articoli 11 e 13 della delibera n. 666/08/CONS e successive modificazioni;

DIFFIDA

la società a non porre in essere ulteriori comportamenti in violazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

INGIUNGE

alla società Netgate s.r.l. di versare la suddetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT 540 01000 03245 348 0 10 2379 00, con imputazione al capitolo n. 2379, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 587/14/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 587/14/CONS*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 28 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani